- È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo (6) 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.
- In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della WCPFC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centrooccidentale (WCPFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della WCPFC nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio Il presidente P. DAEA

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare

ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 2007, (CE) n (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del

^{22.12.2009,} pag. 1).

(*) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).